I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

del 13 novembre 1986

sull'introduzione di un'adeguata segnalazione alle frontiere esterne e interne della Comunità

(86/C 303/01)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

consapevoli della necessità che la Comunità risponda all'attesa dei cittadini europei, adottando misure atte a rafforzare ed a promuovere la sua identità e la sua immagine nello spirito dei suoi cittadini e nei confronti dei paesi terzi;

prendendo atto delle conclusioni del Consiglio europeo, riunito a Milano il 28 e 29 giugno 1985 ed all'Aia il 25 e 26 giugno 1986, in merito alla relazione del comitato per l'Europa dei cittadini;

considerando che, secondo tale relazione, è necessario ideare un modello comune di segnalazione alle frontiere il quale rifletta adeguatamente i progressi compiuti nella realizzazione di un autentico mercato unico nonché dell'unità della Comunità europea;

rammentando la risoluzione del 23 giugno 1981 [1] sul passaporto di modello uniforme e la risoluzione del 7 giugno 1984 [2] sulla semplificazione dei controlli alle frontiere;

considerando che è necessario sottolineare l'appartenenza degli Stati membri alla Comunità e sopprimere quindi alcuni segni amministrativi che simbolizzano la separazione di tali Stati,

ADOTTANO LA PRESENTE RISOLUZIONE:

1. Sono soppressi i pannelli di segnaletica stradale che si trovano alle frontiere interne della Comunità o nelle loro vicinanze e che recano l'iscrizione « Dogana ».

2. In prossimità dei punti di passaggio delle frontiere interne della Comunità, gli Stati membri sostituiscono i pannelli stradali esistenti che recano l'iscrizione « Dogana » con pannelli di segnaletica del modello figurante nell'allegato I. Se necessario essi possono anche

[1] GU n. C 241 del 19. 9. 1981, pag. 1.

[2] GU n. C 159 del 19. 6. 1984, pag. 1.

utilizzare pannelli di limitazione di velocità e pannelli con l'indicazione del o dei luoghi in cui devono essere espletate le eventuali formalità ed obblighi da rispettare.

Gli Stati membri limitrofi collaborano all'elaborazione di tali pannelli.

3. I pannelli di segnalazione stradale che si trovano ai punti di ingresso di uno Stato membro, compresi i porti e gli aeroporti, e su cui figura il nome di tale Stato membro, devono corrispondere ai pannelli del modello figurante nell'allegato II.

4. La presente risoluzione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.